

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTI, in particolare, gli articoli 11-ter, 13, comma 1, lettera c), 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ed, in particolare, l'articolo 10, comma 3-septies che prevede che a decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinino, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti;

VISTO il comma 3-octies dell'articolo 10 del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 che ha previsto che le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il comma 3-novies dell'articolo 10 del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 che ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies citato articolo;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 n.190, concernente “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115, concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 relativo al “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021 n. 22 convertito dalla legge 22 aprile 2021, n.55, con il quale all’art. 5 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha cambiato la sua denominazione in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

SENTITE le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti in data aprile 2022;

SENTITA la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in data aprile 2022;

DECRETA:

Articolo 1

(Finalità del presente decreto)

1.In attuazione delle disposizioni dell’articolo 10, commi 3-novies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del citato articolo.

Articolo 2

(Istituzione del Fondo per l’incentivazione al pensionamento anticipato)

E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile un fondo per l’attuazione di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti operai, impiegati e quadri delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

Articolo 3

(Finanziamento)

1.Per le finalità del presente decreto, a decorrere dall’anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2.Tali risorse sono versate in conto entrate dello Stato su apposito capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze e riversate annualmente su apposito capitolo di spesa del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili denominato Fondo per l'incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori portuali ai sensi degli articoli 16 e 18 delle 84/94 e successive modificazioni”.

3. Le imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o che gestiscono terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione versano annualmente un contributo dello _____ per ciascun dipendente nel Fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Contribuiscono alla formazione del Fondo anche i dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 o che gestiscono terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e i dipendenti delle Autorità di sistema portuale nella misura del

Articolo 4 (Amministrazione del Fondo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è nominato un Comitato di Amministrazione che gestisce il Fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Il Comitato di Amministrazione è composto da un rappresentante **per ciascuna delle Associazioni datoriali (Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise Uniport)**, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, firmatari del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, nonché da tre rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'economia e delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente, esperti del settore e in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

3. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, ai componenti dello stesso, a compensi o indennità; è previsto il rimborso delle spese a carico della finanza pubblica.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinominabili per una sola volta. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, con altro componente, la cui carica cessa allo scadere del mandato del componente sostituito.

5. Il presidente del comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

6. Partecipano alle riunioni del Comitato di Amministrazione il Direttore generale della Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne o un suo delegato e il Presidente del Collegio dei Sindaci.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del Comitato di Amministrazione sono stabilite con apposito Regolamento deliberato da quest'ultimo.

Articolo 5 (Compiti del Comitato di Amministrazione del Fondo)

1. Il Comitato di Amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto deve:

- a) predisporre i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) presentare annualmente il rendiconto, rispettando l'obbligo del pareggio di bilancio previsto dalla normativa vigente;
- c) deliberare **sul meccanismo di versamento dei contributi** di cui all'articolo 3 del presente decreto e sulla relativa gestione dello stesso;
- d) vigilare sul versamento dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

Art. 6 (Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da:

un membro con funzione di Presidente, scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un membro effettivo e uno supplente designato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

un membro effettivo e uno supplente designato di comune accordo dalle parti datoriali e sindacali, iscritto nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Spetta al Collegio sindacale:

- a) sorvegliare la gestione amministrativa del Fondo, eseguendo le opportune verifiche;
- b) procedere alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio preventivo.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci sono contenute nel Regolamento di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 7 (Criteri per l'accesso alle prestazioni)

1. Possono presentare domanda di accesso al Fondo, per il tramite delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n.84/1994, dei terminali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e delle Autorità di sistema portuale che applicano il Contratto collettivo dei porti, per il tramite di queste, i lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età anagrafica e che risolvano volontariamente il loro rapporto di lavoro per aderire al Fondo.
2. Le domande di accesso alle prestazioni sono prese in esame dal Comitato di amministrazione su base trimestrale.

3. Il Comitato di amministrazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera **ogni anno** gli interventi in favore di ciascun lavoratore in proporzione al numero delle domande presentate.
4. La durata dell'importo straordinario di sostegno al reddito non potrà eccedere il periodo massimo di anni quattro compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
5. L'intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori avverrà con il concorso contributivo aggiuntivo (rispetto a quello indicato nell'art. 8, c. 1 dello Statuto) delle imprese/AdSP interessate in regola con l'adempimento contributivo e la misura di tale contribuzione al Fondo sarà determinata annualmente dal CA del Fondo in base all'andamento gestionale del medesimo.
6. In caso di non sufficienti risorse per fare fronte alla propria attività il Comitato di Amministrazione del Fondo può annualmente decidere, dandone preavviso ai soggetti interessati, di ritardare l'ingresso alle prestazioni del Fondo.
7. Viene data la precedenza per l'ingresso alle prestazioni del Fondo ai soggetti adibiti durante il rapporto di lavoro all'esecuzione delle operazioni portuali rispetto a coloro che abbiano svolto mansioni amministrative, tecniche e di quadro

Articolo 8 (Prestazioni)

1. Il Fondo eroga in favore di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto:

- a) Interventi straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di accordi sindacali aziendali concernenti agevolazione all'esodo o prepensionamento e quindi l'accesso al Fondo viene perfezionato con una successiva intesa tra datore di lavoro e lavoratore in cui le parti esprimono la volontà di attivare il Fondo. L'intervento sarà tendenzialmente pari all'importo del trattamento pensionistico, calcolato secondo le disposizioni in materia pensionistica vigenti al momento dell'ingresso nel fondo e sarà erogato per un massimo di mesi, fatto salvo il caso di cui alla lett. b).
- b) Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistici a carico dell'INPS, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno verrà prorogata fino al raggiungimento dei nuovi requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
- c) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori o richiesta all'Istituto di Previdenza.
- d) Nel periodo intercorrente fra l'ingresso nel Fondo e il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia il Fondo non procede ad alcun versamento dei contributi previdenziali.
- e) Qualora, sotto il profilo finanziario, il Fondo abbia convenienza al versamento dei contributi mancanti per consentire l'accesso alla pensione anticipata degli iscritti che beneficiano della prestazione, resta esclusiva prerogativa del Fondo provvedere in tal senso, consentendo al lavoratore interessato di accedere alla pensione anticipata. Tale copertura assicurativa verrà effettuata mediante prosecuzione volontaria. Il Fondo metterà a disposizione alle varie scadenze la somma necessaria. Ciò si verificherà laddove il Fondo, a suo insindacabile giudizio, avrà valutato che l'onere per la prosecuzione volontaria risulti inferiore all'esborso che il Fondo avrebbe sostenuto per

l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

2. Ai lavoratori che percepiscono l'indennità NASPI sarà riconosciuto, per il periodo di durata della medesima, un assegno integrativo in modo da garantire una prestazione complessiva pari all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

3. I soggetti interessati possono presentare entro 30 giorni ricorso avverso la decisione negativa di erogazione della prestazione al Ministero del Lavoro che decide entro 60 giorni.